



Istituto Comprensivo Statale
"Genova - Quarto"

Presidenza e segreteria: via C.A. Vecchi 11 - 16148 Genova
☎ 010394763 - 📠 0103748642 - email: geic859005@istruzione.it
GEIC859005 - c.f.: 95160160107

Consiglio di Istituto

Regolamento

Premessa

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli artt. 8 e 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.

Art. 1 - Validità delle deliberazioni

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta quando si faccia questione di persone o quando la maggioranza del consiglio lo decida su richiesta di un consigliere.

Art. 2 - Elezione del presidente

Il Consiglio elegge a Presidente un genitore, a maggioranza assoluta dei componenti in carica; qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

In caso di decadenza, di dimissioni irrevocabili o di revoca del mandato del Presidente il Consiglio procede alla elezione di un nuovo Presidente, secondo le modalità di cui al precedente comma.

In qualunque caso l'elezione del Presidente deve essere argomento dell'o.d.g. nella seduta immediatamente successiva.

Art. 3 - Sostituzione temporanea del presidente

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente, qualora eletto, o, quando sia assente anche quest'ultimo, dal consigliere genitore più anziano di età.

Art. 4 - Giunta esecutiva

Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva; essa è composta dal Dirigente scolastico, che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della Scuola, entrambi membri di diritto, da due genitori, un insegnante e un rappresentante del personale ATA. Sono proclamati nell'ordine i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti, e, a parità di voti, i più anziani di età. Il Consiglio di Istituto esaminerà l'opportunità che il Presidente venga eletto anche membro della Giunta Esecutiva.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri della Giunta il Consiglio procede alla loro sostituzione.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti dalla Giunta, o di revoca del mandato ai membri eletti della Giunta, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso l'elezione deve essere argomento nella seduta immediatamente successiva.

Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

La Giunta prepara i lavori del Consiglio, fissa l'ordine del giorno, verifica l'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 5 - Deleghe

Il Consiglio può delegare con apposite delibere al Presidente o alla Giunta la soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con organismi esterni.

Per lo studio di particolari problemi e per l'organizzazione di determinate attività, il Consiglio può costituire apposite commissioni.

Tali commissioni sono costituite dai membri del Consiglio in numero di componenti non inferiori a tre e non superiore a un terzo del numero dei consiglieri e possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni al Consiglio.

Ogni commissione elegge nel suo ambito un coordinatore, che riferisce alla Giunta.

Art. 6 - Verbalizzazione

Le funzioni di segretario del Consiglio, cui compete la stesura del verbale delle sedute, sono attribuite dal Presidente ad uno dei consiglieri.

E' facoltà dei consiglieri fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni testuali.

Di ogni seduta del consiglio viene redatto un verbale, su apposito registro. Ciascun verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva e quindi sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 7 - Decadenza e dimissioni

I membri del Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perduto i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto.

Il Dirigente scolastico provvede alla nomina dei sostituti sulla base dell'elenco dei non eletti ed il Consiglio ne prende atto nel corso della seduta successiva.

Art. 8 - Revoca del mandato ai componenti della giunta

Il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, può revocare il mandato ai membri eletti della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Art. 9 - Periodicità delle sedute

Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi, tranne nei mesi di luglio e di agosto, ed ogni qualvolta almeno un terzo dei componenti in carica ne faccia richiesta.

Il calendario delle sedute viene programmato, in linea di massima, dallo stesso Consiglio all'inizio dell'anno scolastico, in relazione agli adempimenti previsti.

Le riunioni del Consiglio si svolgeranno in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e di diritto.

Art. 10 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è predisposto dalla Giunta sulla base delle indicazioni fornite dalle eventuali commissioni e dal Consiglio stesso nella seduta precedente e sulla base delle richieste scritte personalmente alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, la Giunta può designare tra i consiglieri un relatore, con il compito di introdurre la discussione nella seduta del Consiglio; non possono essere inclusi nell'ordine del giorno argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio non può deliberare su argomenti non inclusi nell'o.d.g. indicato nell'avviso di convocazione; può però discutere in apertura e chiusura di seduta su problemi di particolare urgenza e gravità, se approvati dalla maggioranza.

Qualora l'ordine cronologico degli argomenti all'o.d.g. non sia stato esaurito nei limiti di tempo prefissato per lo svolgimento della seduta, il Consiglio può deliberare di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione in data successiva, non prima di tre giorni e non dopo otto giorni.

Art. 11 - Convocazione del consiglio

Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio su proposta della Giunta esecutiva per quanto riguarda la data, l'orario, il luogo, l'o.d.g.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti in carica; nella richiesta di convocazione debbono essere indicati gli argomenti da includere nell'o.d.g.

In caso di inadempienza da parte del Presidente, scaduto il termine di cui al secondo comma del presente articolo, il Consiglio può essere validamente convocato con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti in carica, secondo le modalità di cui al seguente comma.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante e-mail diretta ai singoli membri almeno 5 giorni prima della data di cui è stata fissata la riunione e mediante pubblicazione all'albo della scuola di apposito avviso.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare:

- 1) la data, l'ora di inizio, durata ipotetica, il luogo di riunione e gli argomenti all'o.d.g. della seduta;
- 2) le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta.

In relazione ad eventi straordinari che richiedono la convocazione d'urgenza del consiglio, il preavviso può essere dato ai consiglieri fino al giorno prima, mediante lettera.

Art. 12 - Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne

In relazione agli argomenti posti all'o.d.g. del Consiglio o secondo le indicazioni fornite dal consiglio stesso, la Giunta rende esecutive di volta in volta le proposte di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, rappresentanti del Comune, dei Consigli di quartiere, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi, dei Comitati dei genitori, di Enti o Istituti indicati dal Consiglio.

Chiunque, a seguito di semplice richiesta (per motivi organizzativi), può assistere alle sedute del Consiglio di istituto, senza diritto di parola e di voto.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute

Lo svolgimento delle sedute del Consiglio è regolato dal Presidente. Trascorsi 30 minuti dall'orario della convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e fissa per i presenti una nuova convocazione da comunicare anche agli assenti con le modalità previste dall'art. 11. Anche in questo caso le assenze sono da conteggiarsi ai fini della decadenza.

Sui singoli argomenti iscritti all'o.d.g. il Consiglio può di volta in volta fissare una limitazione alla durata degli interventi.

Nessun consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente né può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. E' consentito soltanto un eventuale ulteriore intervento, nella forma più succinta possibile, per replicare a successivi interventi a carattere personale, mozioni d'ordine o per dichiarazioni di voto.

Il Presidente:

- conferisce la parola secondo l'ordine delle richieste d'intervento, riservando la precedenza ai relatori designati dalla Giunta;
- fa rispettare i tempi di intervento stabiliti;
- richiama gli oratori i cui interventi esulino dall'argomento in discussione;
- mette ai voti le "mozioni d'ordine" di carattere procedurale (proposte di inversione dell'o.d.g., di limitazione della durata degli interventi, di breve sospensione o di aggiornamento della seduta, ecc.) dopo aver dato la parola ad un oratore a favore e ad uno contrario;
- mette ai voti per alzata di mano, al termine della discussione su ogni singolo argomento all'o.d.g., le proposte, i pareri e le mozioni eventualmente presentati dopo essersi accertato che tutti i presenti abbiano acquisito sufficienti elementi per esprimere un voto valido.

Art. 14 – Pubblicità degli atti

I pareri e le deliberazioni del Consiglio sono pubblicati, mediante pubblicazione per un periodo di almeno 10 giorni, all'albo della scuola, entro giorni 7 dalla loro adozione.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 15 - Modifiche al regolamento

Il presente regolamento può essere modificato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 53, nella seduta dell'11 febbraio 2014